



**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

FOGLIO INFORMATIVO

# Conto Corrente Ordinario - Consumatori

---

Aggiornato al 25 marzo 2024

*(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)*

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca  
all'indirizzo [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)

## CONTO CORRENTE ORDINARIO - CONSUMATORI

Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **Banca Passadore & C. S.p.A.**

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) - Sito internet: [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

Iscritta all'albo delle banche N.1094

### CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it).

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.



## PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI				
		Spese per l'apertura del conto	<b>Nessuna</b>	
<b>SPESE FISSE</b>	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto	<b>Nessun canone</b> <b>Imposta di bollo: € 34,20</b> per Persone Fisiche Per la tenuta conto "spese per operazioni", è previsto un minimo di €5,00 a liquidazione	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	<b>Nessuna</b>	
	Gestione Liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	<b>€ 96,00</b> addebitate pro quota ad ogni liquidazione	
	Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale	Carta non disponibile	
		Rilascio di una carta di debito internazionale	- "Carta PassadorePay" (Circuiti Visa/Mastercard) <b>€ 20,00</b> - "Carta PassadorePay Premium" (Circuiti Visa/Mastercard) <b>€ 75,00</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
		Rilascio di una carta di credito	"Nexi Banca Passadore" (Circuito VISA o Mastercard) <b>€ 30,99</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
		Rilascio moduli assegni	<b>€ 0,05</b> cadauno + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	- "Servizio IB Internet Banking": <b>€ 18,00</b> (primi tre mesi gratuito) - "Servizio TB Telephone Banking": Nessuno + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
	<b>SPESE VARIABILI</b>	Gestione liquidità	Invio estratto conto	in forma cartacea: - <b>€ 1,50</b> recupero spese di produzione - <b>€ 1,00</b> recupero spese di invio on line (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB): - recupero spese di produzione: <b>gratuito</b> - recupero spese di invio: <b>gratuito</b> Periodicità: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.
			Copia di documentazione inerente a singole operazioni	Vedi Foglio Informativo " Servizi Diversi"
Servizi di pagamento		Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	<b>Gratuito</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia	<b>€ 2,00</b> per operazione ("Carta PassadorePay /PassadorePay Premium") + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
		Bonifico - SEPA verso paesi UE/SEE e transfrontalieri	- disposto tramite servizi on line della Banca: <b>€ 2,75</b> - disposto allo sportello in forma cartacea: <b>€ 6,00</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>	
		Bonifico - SEPA extra UE/SEE	<b>€ 25,00</b> per Bonifici SEPA verso paesi extra UE/SEE <b>€ 6,00</b> per operazioni di introito SEPA da paesi extra UE/SEE (*) Commissioni di intervento per operazione SEPA da e verso paesi extra UE/SEE: <b>0,20% con un minimo di € 5,00</b> (*) + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b> (*) Non applicate nel caso in cui l'importo dell'operazione è inferiore o uguale all'importo complessivo delle commissioni	
		Bonifico da e verso l'estero (Bonifico - extra SEPA)	<b>€ 25,00</b> per Bonifici verso l'estero (extra SEPA) <b>€ 6,00</b> per operazioni di introito dall'estero (extra SEPA) (*) Commissioni di intervento per operazioni con l'estero:	





			<b>0,20% con un minimo di € 5,00 (*)</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b> (*) Non applicate nel caso in cui l'importo dell'operazione è inferiore o uguale all'importo complessivo delle commissioni
		Bonifico – SEPA SCT Instant (Bonifico Istantaneo)	Disposto tramite Servizi on line della Banca: - <b>€ 2,00</b> per importi fino a €500 - <b>€ 8,00</b> per importi da €500,01 a €5.000 - <b>€ 25,00</b> per importi superiori a €5.000 + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>
		Bonifico- SEPA disposto utilizzando il servizio Plick	Disposto tramite Servizi on line della Banca: Bonifico Istantaneo - <b>gratuito</b> per importi fino a € 50 - <b>€ 1,00</b> per importi da € 50,01 a € 250 (gratuito per i titolari di Carta Conto Under 25) - <b>€ 2,00</b> per importi da € 250,01 a € 500 (gratuito per i titolari di Carta Conto Under 25) - <b>€ 8,00</b> per importi da € 500,01 a € 1000 Bonifico SEPA - <b>gratuito</b> per importi fino a € 50,00 - vedere condizioni bonifici SEPA per importi superiori a € 50,00 Bonifico SEPA a favore della clientela della Banca - <b>gratuito</b> per importi fino a € 50,00 - vedere condizioni bonifici SEPA per importi superiori a € 50,00 + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>
		Ordine permanente di bonifico	- A mezzo rete interbancaria <b>€ 3,75</b> - A favore della clientela della Banca <b>€ 2,30</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>
		Addebito diretto	- SDD Core <b>€ 1,30</b> - SDD B2B <b>€ 1,60</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>
		Ricarica carta prepagata	- Allo sportello <b>€ 2,00</b> - Online <b>€ 0,50</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>

### PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	<b>0,00%</b>
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	- apertura di credito garantita: <b>11,30%</b> annuo - apertura di credito non garantita: <b>11,30%</b> annuo
		Commissione onnicomprensiva	Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: <b>0,50%</b> dell'importo accordato. + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido e tasso di mora sugli interessi debitori esigibili e non pagati	<b>13,90%</b> annuo
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Commissione di istruttoria veloce (CIV) ai sensi dell'art.117-bis TUB e della Delibera CICR del 30/06/2012: applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o un incremento dell'ammontare di uno sconfinamento già esistente: <b>€ 25,00</b> (consumatori); <b>€ 50,00</b> (non consumatori) Non applicata per sconfinamenti fino a € 100,00 o a incrementi di sconfinamento fino a € 25,00





		<p>Massimo addebito trimestrale per i consumatori: <b>€200,00</b></p> <p><u>Esenzioni e limiti di legge:</u>          La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore e ricorrano entrambi i seguenti presupposti:          - lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 giorni consecutivi          - l'ammontare complessivo degli sconfinamenti è inferiore o pari a 500 euro          (il consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare).          La commissione di istruttoria veloce non si applica in presenza di sconfinamenti:          - generati da pagamenti a favore della Banca          - che non hanno avuto luogo perché la Banca non ha acconsentito.</p>
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido e tasso di mora sugli interessi debitori esigibili e non pagati	<b>13,90%</b> annuo
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	<p>Commissione di istruttoria veloce (CIV) ai sensi dell'art.117-bis TUB e della Delibera CICR del 30/06/2012: applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o un incremento dell'ammontare di uno sconfinamento già esistente:  <b>€ 25,00</b> (consumatori); <b>€ 50,00</b> (non consumatori)          Non applicata per sconfinamenti fino a € 100,00 o a incrementi di sconfinamento fino a € 25,00          Massimo addebito trimestrale per i consumatori: <b>€200,00</b></p> <p><u>Esenzioni e limiti di legge:</u>          La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore e ricorrano entrambi i seguenti presupposti:          - lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 giorni consecutivi          - l'ammontare complessivo degli sconfinamenti è inferiore o pari a 500 euro          (il consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare).          La commissione di istruttoria veloce non si applica in presenza di sconfinamenti:          - generati da pagamenti a favore della Banca          - che non hanno avuto luogo perché la Banca non ha acconsentito.</p>
<b>DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE</b>	Contanti/ assegni circolari stessa banca	In giornata
	Assegni bancari stessa filiale	In giornata
	Assegni bancari altra filiale	In giornata
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	4 giorni
	Assegni bancari altri istituti	4 giorni
	Invio comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza	- in forma cartacea: <b>gratuito</b> - on line (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB): <b>gratuito</b>
	Commissione per versamento moneta metallica	- <b>€ 0,00</b> per versamenti di importo uguale o inferiore a € 500,00 - <b>4,00%</b> dell'importo versato per versamenti di importo superiore a € 500,00 + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>
	Recupero spese per variazioni condizioni economiche su proposta del cliente	<b>€5,00</b> + Spesa per operazione: <b>€ 2,35</b>





Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)).

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione delle somme. Si assume che il credito abbia durata 3 mesi e gli interessi siano liquidati su base trimestrale.	Accordato: € 1.500 Tasso debitore annuo nominale (massimo): 11,30% Commissione per la messa a disposizione somme: 2% su base annua	Interessi: $1.500 * 11,30\% * 3/12 = € 42,38$ Oneri: $(2\% * 1.500) / 4 = € 7,50$ <b>TAEG: 13,9782%</b>

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

#### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese di gestione liquidità (volte al recupero forfettario dei costi sostenuti dalla Banca per la gestione di elevati volumi di liquidità)	<p>Applicate sulla giacenza media: <b>€ 100,00</b> per ogni unità di € 100.000,00 di giacenza media.</p> <p>Si intende per <i>giacenza media</i> la somma dei saldi contabili creditori eccedenti l'importo di € 500.000,00, rilevati giorno per giorno nel trimestre solare, divisa per i giorni di calendario del trimestre.</p> <p>Periodicità di conteggio e addebito: in via posticipata trimestrale.</p> <p>Esempio di applicazione della spesa di gestione liquidità:</p> <p>Saldo contabile giornaliero: € 700.000,00 Saldo contabile giornaliero eccedente la franchigia : € 200.000,00 Giacenza media nel trimestre: € 200.000,00 N. unità di giacenza (1 unità = € 100.000,00) : 2 Totale Spese di gestione liquidità: € 200,00</p>
--	--

#### Causali che danno origine a scritturazione contabile a cui **NON** corrisponde un onere economico

CAUSALE	DESCRIZIONE
IC	INTERESSI C. DEP
IE	INTERESSI ESTERO
SO	STORNO SCRITTURA
SS	STORNO SCRITTURA
SM	SPESE
CP	COMM.GEST.PATRIM.
DH	VS.DISP. INC.AUT. ONLUS
GP	CASH POOLING

A tutte le altre causali si applica il "costo per operazione".

CAUSALE	DESCRIZIONE
IN	INT. E COMPETENZE
PM	PAG. PAGOBANCOMAT
RV	RETTIFICA VALUTA
SK	SPESE CONTO
SN	SPESE INVIO E/C
SY	SPESE FAX SERV.TB
PP	PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.





## RECESSO E RECLAMI

### Conto Corrente - Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

#### Art.13

1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 7 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto da effettuarsi entro il termine massimo di 50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.
3. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella sopra indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella sopra indicata.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
7. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

### Affidamento - Recesso

#### Recesso da parte del Cliente. Diritto di Ripensamento

1. Il Cliente può, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o telegramma, recedere dall'apertura di credito e/o richiederne la riduzione ancorché essa sia stata concessa a tempo determinato, senza penalità e pagando contestualmente l'importo utilizzato, le spese, le commissioni e in genere tutte le competenze maturate.
2. Inoltre il Cliente qualora rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 e del D. Lgs. 385/1983 (T.U.B) e successive modifiche, nei soli casi di apertura di credito a tempo determinato, può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso.

Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B.

In tal caso il consumatore è tenuto:

- a) ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata;
  - b) a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a);
  - c) a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.
- La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste ai punti b) e c).

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.

### Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

12 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie (in conformità alla procedura stabilita dall'art. 10 della direttiva 2014/92/UE).

D.Lgs. 15 marzo 2017 n.37 che ha introdotto nel T.U.B. art. 126-quinquies decies

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: [ufficio.reclami@bancapassadore.it](mailto:ufficio.reclami@bancapassadore.it); pec: [ufficio.reclami@pec.passadore.it](mailto:ufficio.reclami@pec.passadore.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento\*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:





- “*Arbitro Bancario Finanziario*” (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
- “*Organismo di Conciliazione Bancaria*”, istituito presso il “*Conciliatore Bancario Finanziario*”, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla Banca;
- “*Arbitro per le Controversie Finanziarie*” (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all’ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

#### Ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all’Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), sia nei casi di ricorso all’ABF o all’ACF, in quanto espressamente previsti dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all’Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E’ fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all’ABF o all’ACF.

\* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

## GLOSSARIO

<b>Addebito diretto</b>	Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito può variare.
<b>Bonifico – SEPA verso paesi UE/SEE e transfrontalieri</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico – estero/SEPA da e verso paesi extra UE/SEE</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, anche da e verso paesi non-SEPA e da e verso paesi SEPA non UE/SEE.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a disposizione e l’eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Ordine permanente di bonifico</b>	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
<b>Prelievo di contante</b>	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
<b>Ricarica carta prepagata</b>	Accreditamento di somme su una carta prepagata.







<b>Rilascio di una carta di credito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
<b>Rilascio di una carta di debito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
<b>Rilascio moduli di assegni</b>	Rilascio di un carnet di assegni.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Spesa per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tenuta del conto</b>	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.